



# COMUNE DI NERETO

## Ordinanza N. 9 del 23/03/2024

**OGGETTO:** Regolamentazione della circolazione e della sosta in via Mazzini per occupazione di suolo pubblico sig. D.G.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto prot. n. 6045 del 20/06/2023, di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio Polizia Locale del Comune di Nereto;

Vista la richiesta pervenuta a questo Ente in data 20 marzo 2024, con Prot. n. 233/S.U.E., da parte del Sig. De Gregoriis Alessandro, di autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico in via G. Mazzini, fronte civico 33, per complessivi mq. 27,25, per il posizionamento di un mezzo pesante;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico e veicolare, si rende necessario adottare, con le forme di seguito specificate, un provvedimento disciplinante la sosta sulla via G. Mazzini di Nereto, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada) e succ. mod.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al C.d.S.) e succ. mod.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

### ORDINA

**A far data dal 27 marzo 2024, dalle ore 07:00, fino al termine dei lavori:**

- **Sulla via G. Mazzini, lato sud, dal civico 31 al civico 25**, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a motore trovati in divieto;

SEGNALETICA DA APPORRE a cura della ditta incaricata:

- **Sulla via G. Mazzini, lato sud, dal civico 31 al civico 25:** segnali di "divieto di sosta con rimozione forzata", con rispettivo pannello integrativo recante la scritta del giorno e dell'ora del divieto, per l'esecuzione dei lavori;
- La segnaletica da apporre dovrà rispettare il D.M. del 10/07/2002 da adottare per il segnalamento temporaneo della strada;

- Tutti i segnali necessari in osservanza, saranno installati dalla **ditta esecutrice dei lavori**, e dovranno essere tenuti sempre efficienti e visibili per tutta la durata della modifica della viabilità. **Alla fine dell'occupazione, dovrà provvedere al ripristino integrale dello stato dei luoghi, oltre al rifacimento della eventuale presenza di segnaletica orizzontale, oltre alla manutenzione del tratto di strada interessato, per un periodo di almeno sei (6) mesi dal termine dell'occupazione.** Ricadrà al concessionario e sugli altri interessati, ogni eventuale danno che dovesse derivare dall'occupazione che si andrà ad effettuare manlevando, nel contempo, il comune di Nereto.
- **Segnalare ai residenti limitrofi, con almeno 48 ore di anticipo, i lavori di cui trattasi e il disagio momentaneo arrecato, consentendo il libero accesso pedonale ai residenti e dimoranti da e verso le rispettive abitazioni;**

Dai divieti di cui sopra sono esclusi i mezzi degli operatori autorizzati ed i mezzi di soccorso.

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori è incaricato della apposizione della segnaletica sulla via sopra indicata, alle ore innanzi specificate.

Tutti i cartelli sopra menzionati, vanno integrati con l'indicazione dell'orario di validità ed il numero del presente provvedimento.

**Lo stesso responsabile della ditta esecutrice dei lavori, o in mancanza, dell'ufficio lavori esterni del comune, dovrà rimettere all'ufficio scrivente copia del presente provvedimento con annotato in calce l'orario e la data di ultimazione del posizionamento della segnaletica al fine di consentire i controlli di competenza, in ogni fase della esecuzione dei lavori.**

1. Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.
2. Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico e delle altre Forze di Polizia è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
3. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Per le trasgressioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada).
5. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione al Codice della Strada.

La presente ordinanza sospende, per il tempo di validità della stessa, l'efficacia di tutte le eventuali precedenti ordinanze in contrasto con quanto sopra prescritto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

**Da trasmettere a:**

Spett.le De Gregoriis Alessandro  
Spett.le Prefettura  
Spett.le Questura  
Spett.le Ufficio Manutenzioni  
Stazione Carabinieri  
Stazione Carabinieri Forestali  
Guardia di Finanza  
Vigili del Fuoco  
Spett.le Poliservice  
SEDE

[alessandro.degregoriis@archiworldpec.it](mailto:alessandro.degregoriis@archiworldpec.it)

Teramo  
Teramo  
SEDE  
Nereto  
Nereto  
Nereto  
Nereto

Nereto, li 23/03/2024

Il Responsabile  
DI GIACOMO MANUELA